

Convenuto: Consiglio dell'Unione europea (rappresentanti: inizialmente S. Kyriakopoulou, G. Étienne e A. Vitro, successivamente S. Kyriakopoulou e A. Vitro, poi S. Kyriakopoulou e J. Bauerschmidt, agenti)

Interveniente a sostegno del convenuto: Commissione europea (rappresentanti: F. Castillo de la Torre, L. Havas e R. Tricot, agenti)

Oggetto

Domanda basata sull'articolo 263 TFUE e volta all'annullamento della decisione (PESC) 2016/850, del 27 maggio 2016, che modifica la decisione 2013/255/PESC relativa a misure restrittive nei confronti della Siria (GU 2016, L 141, pag. 125), e i conseguenti atti di esecuzione, nei limiti in cui detti atti riguardano il ricorrente.

Dispositivo

- 1) *Il ricorso è respinto.*
- 2) *Il sig. Rami Makhoulouf è condannato a sopportare le proprie spese nonché quelle del Consiglio dell'Unione europea.*
- 3) *La Commissione europea sopporterà le proprie spese.*

⁽¹⁾ GU C 371 del 10.10.2016.

Sentenza del Tribunale del 16 maggio 2017 — Marsh/EUIPO (LegalPro)

(Causa T-472/16) ⁽¹⁾

(«Marchio dell'Unione europea — Domanda di marchio dell'Unione europea denominativo LegalPro — Impedimento assoluto alla registrazione — Carattere descrittivo — Articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CE) n. 207/2009»)

(2017/C 221/33)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Marsh GmbH (Francoforte sul Meno, Germania) (rappresentante: W. Riegger, avvocato)

Convenuto: Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentante: M. Fischer, agente)

Oggetto

Ricorso proposto avverso la decisione della quarta commissione di ricorso dell'EUIPO del 17 giugno 2016 (procedimento R 146/2016-4), riguardante una domanda di registrazione del segno denominativo LegalPro come marchio dell'Unione europea.

Dispositivo

- 1) *Il ricorso è respinto.*
- 2) *La Marsch GmbH è condannata alle spese.*

⁽¹⁾ GU C 383 del 17.10.2016.